

---

**F.I.D.A.**  
**Fondo Integrativo Di Assistenza**  
**Ravenna**  
**- versalis e aziende di settore associate -**

---

**STATUTO**  
Approvato dall'Assemblea degli Associati  
nella seduta del 23 aprile 2014

## **SOMMARIO**

- Art. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE DURATA E SEDE**
- Art. 2 SCOPO**
- Art. 3 ASSOCIATI**
- Art. 4 AMMISSIONE AL FIDA**
- Art. 5 USCITA ED ESCLUSIONE DAL FIDA**
- Art. 6 ENTRATE E PATRIMONIO DEL FIDA**
- Art. 7 CONTRIBUTI**
- Art. 8 PRESTAZIONI**
- Art. 9 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**
- Art. 10 ORGANI DEL FIDA**
- Art. 11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**
- Art. 12 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**
- Art. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**
- Art. 14 ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- Art. 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- Art. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**
- Art. 17 COLLEGIO SINDACALE**
- Art. 18 SCIoglimento DEL FIDA**
- Art. 19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**
- Art. 20 NORMA FINALE**
- Art. 21 NORME TRANSITORIE**

## **Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE**

1. E' costituito il Fondo assistenziale operante come fondo integrativo del servizio sanitario nazionale, denominato "*Fondo Integrativo Di Assistenza versalis e aziende di settore associate Ravenna*" in sigla "FIDA", avente in sede in Ravenna, con i requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art.36 e seguenti del Codice Civile, per i lavoratori dell'Industria Chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori ceramica, abrasivi, lubrificanti e GPL, in attuazione al vigente CCNL e agli accordi sindacali integrativi in essere. La durata del Fondo è illimitata, fatte salve le condizioni di scioglimento previste nei successivi articoli del presente STATUTO.
2. Il Fondo opera a favore dei lavoratori dipendenti del settore e del loro nucleo familiare, se iscritto. Esso può inoltre operare a favore dei lavoratori dipendenti, e dei relativi nuclei familiari, di aziende di altri settori, in base ai contenuti dei rispettivi CCNL e/o specifici accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali, anche in sede decentrata o di specifici regolamenti aziendali.
3. Le Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali firmatarie dei CCNL e/o degli accordi sindacali integrativi, da cui derivano gli obblighi di contribuzione previsti dall'Art. 6 del presente STATUTO, sono denominate "FONTI ISTITUTIVE" del FIDA.
4. L'Assemblea degli associati può in ogni tempo dare mandato al Consiglio di Amministrazione di richiedere alle competenti autorità, la concessione del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi delle vigenti norme, sentito il parere delle FONTI ISTITUTIVE.
5. Il FIDA ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui agli articoli successivi del presente Statuto.
6. Il FIDA ha sede legale in Ravenna, all'indirizzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può istituire con propria delibera, recapiti e uffici anche presso le aziende associate.

## **Art. 2 SCOPO**

1. Il FIDA ha scopi esclusivamente assistenziali a favore dei lavoratori iscritti e del loro nucleo familiare, se iscritto. Il FIDA riconosce la centralità e l'opportunità della fruizione prioritaria delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale e dalle altre strutture private sanitarie accreditate dal Servizio stesso, nonché dei servizi e prestazioni erogati dal sistema pubblico e contrattuale di natura sociale. Il FIDA opera in conformità e nei limiti previsti dalle vigenti leggi in materia di fondi sanitari integrativi nella categoria delle "casse sanitarie aziendali", così come previsto dal D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.,
2. In esecuzione a quanto previsto al precedente comma, il FIDA ha lo scopo di provvedere, entro e non oltre i limiti dei fondi resi disponibili dalle contribuzioni previste dalle fonti istitutive e con le modalità ed i termini previsti dal presente Statuto e vigenti Regolamento e Tariffari Nomenclatore.
  - a) al rimborso delle spese sanitarie;
  - b) al rimborso delle spese assistenziali;
  - c) ad erogare provvidenze di natura solidaristica ai lavoratori iscritti o ai loro eredi, quali sussidi "*mortis causa*", spese di istruzione e formazione, sostegno alla maternità e paternità responsabile, temporanee carenze di reddito da lavoro dipendente e altri interventi di solidarietà.
3. Le provvidenze di cui al precedente comma, lettera c) verranno gestite con separata evidenza contabile, in base alle norme vigenti in tema di fondi sanitari integrativi di natura aziendale.
4. Il FIDA non ha scopo di lucro e può svolgere attività mobiliari, immobiliari e finanziarie strumentali al solo obiettivo del perseguimento di quanto contenuto nel presente articolo, ivi comprese le attività promozionali e informative.
5. Per raggiungere al meglio i propri scopi il FIDA può:
  - a) collaborare con altri enti assistenziali similari, con enti pubblici e privati;
  - b) aderire ad associazioni, fondazioni, federazioni, consorzi.

### Art. 3 ASSOCIATI

1. Sono soci del FIDA, iscritti / aderenti al Fondo in qualità di associati:
  - a) le imprese, i consorzi e gli enti che applicano i CCNL ed accordi integrativi di cui all'art.1, che hanno lavoratori iscritti al FIDA o che intendano ad essi offrire tale opportunità;
  - b) le imprese, i consorzi e gli enti che applicano CCNL diversi da quelli di cui all'art.1, che abbiano acquisito personale iscritto al FIDA dalle imprese sopra indicate, in virtù di cessione di rami d'azienda, scorpori, conferimenti o altre operazioni di riorganizzazione aziendale;
  - c) le imprese, i consorzi e gli enti di qualunque settore produttivo, in attuazione dei CCNL o di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali, anche in sede decentrata, o per Regolamento aziendale e che hanno lavoratori già iscritti al FIDA o che intendano ad essi offrire tale opportunità;
  - d) i lavoratori dipendenti non in periodo di prova, come individuato nel successivo comma 2 dalle imprese, consorzi o enti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e che richiedono l'iscrizione nelle modalità disciplinate dal presente Statuto e dal Regolamento, indipendentemente dalla contemporanea iscrizione delle relative imprese, con intera contribuzione a proprio esclusivo carico;
  - e) i lavoratori che, per qualunque causa, anche per pensionamento, cessino di essere dipendenti dalle imprese, consorzi o enti di cui alle precedenti lettere a, b, c) e che chiedano espressamente di mantenere l'associazione al FIDA, con contribuzione a proprio esclusivo carico. Il CdA valuterà le richieste deliberando il mantenimento dell'iscrizione. La richiesta di mantenimento dell'iscrizione di lavoratori pensionati, è vincolata al parere favorevole delle FONTI ISTITUTIVE, alla quale dovrà seguire delibera del Consiglio di Amministrazione ed approvazione dell'Assemblea degli Associati. In via generale e non discriminatoria, allo scopo di tutelare l'equilibrio finanziario ed attuariale del FIDA, Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prevedere nel Regolamento, limitazioni all'iscrizione al FIDA di cui al presente punto e/o di richiedere il versamento di contributi differenziati e/o di prevedere particolari modalità e limiti per il godimento delle prestazioni assistenziali.
2. Salva diversa disposizione delle FONTI ISTITUTIVE, le persone fisiche cui è riservata l'associazione al FIDA sono:
  - a) operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  - b) le persone con le qualifiche di cui sopra e con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o determinabile, compresi gli apprendisti, di durata, al netto del periodo di prova, pari o superiore ad un anno o prorogati per un periodo di durata non inferiore ad un anno;
  - c) le persone con le qualifiche di cui sopra e con rapporto di lavoro dipendente part time il cui orario di lavoro sia pari o superiore al 50% del normale orario legale di lavoro.
3. Su richiesta del lavoratore associato possono godere delle prestazioni del FIDA anche i componenti il suo nucleo familiare, composto esclusivamente dal coniuge dell'iscritto, dal convivente *more uxorio* (coppie di fatto), dai figli fiscalmente a carico, secondo le disposizioni di legge, di uno dei due coniugi / conviventi fino al compimento del 26° anno di età, con le caratteristiche, modalità e limiti previsti dal Regolamento. Il Regolamento prevede le modalità ed i limiti del mantenimento delle prestazioni al nucleo familiare per il figlio oltre il 26° e fino al compimento del 30° anno e in caso di morte del lavoratore associato.
4. Le fonti istitutive, a prescindere dal settore produttivo, devono prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione previste per gli altri associati, sia per quanto concerne gli obblighi delle imprese sia per quelli a carico dei lavoratori.
5. In caso di procedura di mobilità ex L. 223/1991 i lavoratori associati al FIDA, nonché il relativo nucleo familiare, se iscritto, possono continuare a beneficiare delle prestazioni per un periodo massimo pari al periodo di mobilità nel quale sono coinvolti per effetto di una delle seguenti ipotesi:
  - accordo collettivo aziendale
  - accordo individuale del lavoratore
  - scelta individuale del lavoratore.Il Regolamento definisce le relative modalità operative.
6. Non possono essere associati al FIDA quei lavoratori che, in virtù di contrattazione nazionale o aziendale o di Regolamento aziendale, aderiscano ad analoghe forme di assistenza sanitaria integrativa.

#### **Art. 4 AMMISSIONE AL FIDA**

1. L'ammissione al FIDA avviene a seguito di domanda scritta delle imprese o del lavoratore.
2. L'iscrizione è accettata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'impresa e al lavoratore.
3. L'obbligo contributivo per le imprese e per il lavoratore decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione. Il diritto alle prestazioni per il lavoratore si attua in conformità a quanto riportato nel Regolamento.
4. L'iscrizione al FIDA si intende fatta fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso. L'iscrizione si rinnova automaticamente di anno solare in anno solare, salvo rinuncia scritta che deve pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo.
5. L'iscrizione al FIDA del lavoratore è mantenuta di diritto anche nel caso di trasferimento ad altra impresa già associata al FIDA. In caso di trasferimento ad impresa non associata al FIDA il lavoratore potrà chiedere di essere mantenuto nel FIDA, impegnandosi a versare direttamente i contributi, anche per la quota a carico dell'impresa.
6. L'iscrizione al FIDA del lavoratore è mantenuta, a sua richiesta, anche nel caso di uscita dal FIDA dell'impresa da cui dipende, alle condizioni stabilite al precedente Art.3 comma 1., lettera d). In tal caso il lavoratore è obbligato a versare l'intera contribuzione, comprensiva della quota a carico dell'impresa.

#### **Art. 5 USCITA ED ESCLUSIONE DAL FIDA**

1. L'uscita dal FIDA dell'associato lavoratore ha luogo nei seguenti casi:
  - a) cessazione del rapporto di lavoro;
  - b) attribuzione al lavoratore della qualifica di dirigente;
  - c) rinuncia volontaria da parte del lavoratore per sé o per il nucleo familiare o anche per un solo componente di questo.
2. L'uscita del lavoratore dal FIDA comporta l'uscita automatica anche del nucleo familiare.
3. Nei casi di cui al comma 1., lettere a) e b) sopra indicate, la società di appartenenza del lavoratore o il lavoratore stesso dovranno darne tempestiva comunicazione al FIDA entro il termine stabilito dal Regolamento. In tali casi l'uscita dal FIDA ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio alla qualifica di dirigente, sia per quanto attiene il diritto alle prestazioni, sia per quanto concerne gli obblighi contributivi a carico dell'impresa e del lavoratore. Il lavoratore che risolve il rapporto di lavoro, anche per pensionamento, ha la facoltà di chiedere il mantenimento dell'iscrizione al FIDA, come stabilito all' Art.3 comma 1. lettera e) e all'Art. 4.
4. Nei casi di cui al comma 1., lettera c), l'iscritto deve darne comunicazione scritta all'impresa e al FIDA; in tal caso l'uscita dal FIDA ha effetto dall' 1 gennaio successivo a quello in cui è stata manifestata la rinuncia, permanendo nel periodo di tempo intercorrente sia l'obbligo della contribuzione sia il diritto alle prestazioni.
5. Il coniuge/convivente superstite, ed i figli eventualmente presenti nel nucleo familiare, decade dall'associazione al FIDA qualora contraiga un nuovo rapporto di matrimonio o di convivenza con persona non iscritta al FIDA.
6. L'uscita dal FIDA delle imprese ha luogo nei casi previsti dai CCNL o dagli altri accordi sindacali. In ogni caso i lavoratori possono rimanere iscritti al FIDA, nei casi e limiti previsti dall'Art. 4.
7. Il Consiglio di Amministrazione può escludere il lavoratore associato che:
  - non versi la quota contributiva a suo carico, sia personale che per il nucleo familiare, per un periodo continuativo di almeno sei mesi;
  - tenga comportamenti finalizzati in qualunque modo ad acquisire prestazioni e/o rimborsi non dovuti, fermo restando il diritto del FIDA a ricorrere alle vie legali.L'esclusione è comunicata all'iscritto con Lettera Raccomandata A/R: in tal caso l'obbligo di versamento dei contributi ed il diritto alle prestazioni decadono dalla fine del mese riferito alla data di invio della comunicazione.
8. L'associato, sia impresa che lavoratore, che cessa di far parte del FIDA, per qualunque motivo, non può ripetere i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio del FIDA.
9. La qualità di associato dei lavoratori è personale e non è trasferibile a terzi a nessun titolo, anche per causa di morte. La qualità di associato delle imprese è trasferita di diritto all'impresa che, a qualunque titolo, subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro con i lavoratori iscritti al FIDA.

## **Art. 6 ENTRATE E PATRIMONIO DEL FIDA**

1. Il FIDA provvede ai propri scopi e alle spese di gestione attraverso:
  - a) la contribuzione prevista dal CCNL, dagli accordi sindacali o dai regolamenti aziendali, a carico delle imprese e/o dei lavoratori iscritti;
  - b) la contribuzione a carico del lavoratore per l'iscrizione del nucleo familiare;
  - c) la contribuzione a carico del coniuge/convivente superstite per sé e per i propri familiari;
  - d) i contributi straordinari che il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli iscritti in adempimento del dovere reciproco di solidarietà, per attuare gli scopi previsti dall'Art.2 comma 2. lettera c);
  - e) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi dovuti;
  - f) i rendimenti delle disponibilità amministrate;
  - g) le erogazioni liberali da associati e da terzi;
  - h) le donazioni, i lasciti ereditari ed i legati, anche se gravati da onere;
  - i) ogni altro provento che spetti o affluisca lecitamente al FIDA a qualsiasi titolo, compreso l'importo delle multe inflitte al personale conseguenti a provvedimenti disciplinari fissati dal vigente CCNL.
  - j) Il patrimonio del FIDA è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito. In caso di scioglimento del FIDA, l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione, potrà essere devoluta a enti che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al precedente Art.2. Tali condizioni sono vincolate al parere favorevole delle Fonti Istitutive a cui dovranno seguire specifici accordi sindacali fra le parti. Gli associati e/o i loro aventi causa non possono fare valere alcun diritto individuale sul patrimonio del FIDA, sia durante la vita del FIDA che al momento del suo scioglimento.

## **Art. 7 CONTRIBUTI**

1. I contributi al FIDA sono normalmente versati dalle imprese presso le quali sono in forza i lavoratori iscritti.
2. Il versamento delle imprese normalmente comprende:
  - a) la quota a carico dell'impresa;
  - b) la quota a carico del lavoratore;
  - c) la quota a carico del lavoratore riguardante il nucleo familiare iscritto.
3. Tutti i versamenti devono essere effettuati con le modalità ed entro i termini stabiliti dal Regolamento.
4. In caso di mancato versamento della contribuzione periodica, il FIDA informa gli associati inadempienti o interessati (imprese e/o lavoratori) mediante avviso, comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e secondo la procedura prevista dal Regolamento.
5. Il Consiglio di Amministrazione, nei casi in cui sia necessario o comunque opportuno, può prevedere o acconsentire che i versamenti vengano effettuati direttamente dai lavoratori, per la loro quota e/o per quelle del nucleo familiare, fissandone i termini e le modalità.
6. I lavoratori associati al FIDA assenti per periodi di malattia generica o specifica od infortunio, prolungati oltre i limiti soggetti ad indennità a carico dell'impresa e coloro che, comunque assenti per periodi non retribuiti o non indennizzati dalla o tramite l'impresa, che abbiano richiesto il mantenimento delle provvidenze FIDA, sono tenuti alla corresponsione delle quote contributive ordinarie e straordinarie. Queste saranno trattenute, di norma, globalmente dalle retribuzioni al rientro in servizio o sulla eventuale liquidazione in caso di dimissioni o licenziamento.
7. Gli iscritti temporaneamente sospesi, che non abbiano richiesto il mantenimento dei benefici FIDA, sono comunque tenuti al pagamento delle quote straordinarie per la corresponsione dei sussidi "*mortis causa*" e di solidarietà di cui all'Art.2 comma 2. Lettera c), da trattarsi come al precedente comma.

## **Art. 8 PRESTAZIONI**

1. L'obbligo contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione. Il FIDA riconosce i rimborsi relativi alle spese sostenute a partire dal primo giorno del terzo mese successivo a quello dell'iscrizione.
2. Le prestazioni sono erogate alla condizione che il lavoratore o il familiare risulti iscritto al FIDA ed in regola con i versamenti contributivi dovuti.
3. Gli iscritti possono richiedere le prestazioni con la periodicità e le modalità previste dal Regolamento. Il diritto al rimborso delle prestazioni sanitarie si prescrive decorsi tre mesi dalla data del documento che giustifica la prestazione. Il FIDA eroga le prestazioni che abbiano i requisiti previsti con le modalità, limiti e tempi indicati dal Regolamento.

4. L'erogazione di prestazioni per eventi che dipendano da responsabilità di terzi è subordinata all'obbligo dell'iscritto di impegnarsi a rimborsare al FIDA, fino a concorrenza delle prestazioni stesse, la somma ottenuta a titolo di risarcimento, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
5. In caso di irregolarità contributiva l'erogazione delle prestazioni è sospesa dal momento della rilevazione della stessa, secondo quanto previsto dal Regolamento. L'erogazione delle prestazioni sarà ripristinata successivamente alla regolarizzazione della posizione o nel caso che sia stata concordata con il Consiglio di Amministrazione una pianificazione di pagamento dei contributi dovuti.

#### **Art. 9 ESERCIZIO FINANZIARIO**

1. L'esercizio finanziario del Fondo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente, unitamente a un Relazione del Consiglio di Amministrazione, è approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo successivo.
3. Il rendiconto e la relazione di cui al precedente comma 2., unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, sono depositati presso la sede del FIDA a disposizione degli Associati soci almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione Assemblea.

#### **Art. 10 ORGANI DEL FIDA**

1. Sono organi del FIDA.
  - a) l'Assemblea degli Associati;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Presidente ed il Vice Presidente;
  - d) il Collegio Sindacale.

#### **Art. 11 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali. Le imprese sono rappresentate da persona appositamente delegata. All'Assemblea partecipa il lavoratore iscritto a titolo principale; partecipa il coniuge/convivente solo in caso di decesso del lavoratore, nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, allo scopo di:
  - a) eleggere ogni cinque anni il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento;
  - b) approvare la proposta di incarico ed il relativo compenso del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c) discutere e approvare il consuntivo del rendiconto dell'esercizio finanziario;
  - d) deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci.
3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del FIDA, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con lettera affissa nelle bacheche di reparto e/o con messaggio di posta elettronica inviata a tutti i soci all'indirizzo comunicato al FIDA all'atto dell'iscrizione, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. L'avviso deve portare l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
4. Il Presidente del FIDA dovrà comunque provvedere alla convocazione dell'Assemblea quando ne facciano contemporanea richiesta:
  - a) almeno 1/3 dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - b) almeno 2 componenti il Collegio Sindacale.
5. L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:
  - a) l'eventuale scioglimento dell'associazione;
  - b) le modifiche al presente Statuto;
  - c) le operazioni di fusione o accorpamento con altri enti similari.
6. L'Assemblea dovrà essere altresì convocata qualora sia richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci tramite lettera raccomandata A.R., con l'indicazione delle motivazioni e delle materie da trattare. La convocazione deve avvenire secondo le modalità di cui ai precedenti commi ed entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
7. L'Assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in altra sede più idonea, purché nel Comune di Ravenna o in Comune limitrofo.

## **Art. 12 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione esse sono validamente costituite qualunque sia la presenza dei soci. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere in Assemblea straordinaria sono approvate dalla maggioranza composta da almeno i 2/3 dei presenti.
2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente FIDA o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente o, in ulteriore caso di assenza, da un componente dell'Assemblea dalla stessa designato, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.
3. Sia per l'Assemblea ordinaria che straordinaria, la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.
4. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio, che non sia membro del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio non può avere più di una delega. Le deleghe sono trattenute agli atti dell'associazione.
5. Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'Assemblea stessa, peralzata di mano, ad eccezione dell'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Le deliberazioni assunte in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

## **Art. 13 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, iscritti al Fondo, con compiti e modalità di cui ai successivi articoli del presente Statuto e di quanto previsto nel Regolamento. Essi durano in carica cinque anni e, in ogni caso, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Essi sono sempre rieleggibili. La carica di amministratore è assunta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico ricoperto.
2. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dal loro ufficio:
  - a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
  - b) coloro che siano titolari di ditte o rivestano incarichi di amministratore o ruoli dirigenziali in enti, società, imprese che abbiano rapporti patrimoniali con l'associazione o che comunque determinino conflitto di interessi con la stessa;
  - c) coloro che ricoprono cariche di prima responsabilità di segreteria di Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
3. In caso di dimissioni di uno o più consiglieri durante l'esercizio di incarico, subentrano a questi, nel caso dei consiglieri eletti, i primi dei non eletti. Nel caso dei consiglieri di nomina (aziendale e/o sindacale), questi saranno tempestivamente surrogati dalle aziende e/o organizzazioni che li hanno nominati. Tali consiglieri rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero mandato del Consiglio. In caso di mancanza di oltre la metà del Consiglio occorre convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio, previa informazione e consultazione delle Rappresentanze Sindacali Territoriali e con le modalità previste dal vigente Regolamento.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ciò sia richiesto da almeno 2 consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale. La convocazione deve avvenire con lettera, fax, telegramma o posta elettronica con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, contenente il luogo, l'ora e l'ordine del giorno. In caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.
5. Di ogni seduta del Consiglio verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente, e dal segretario designato dal Presidente anche tra i non Associati. I partecipanti alla seduta, Consiglieri e membri del Collegio Sindacale, sottoscriveranno il foglio di presenza messo agli atti nel verbale di seduta.
6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere dichiarati decaduti qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive nello stesso esercizio sociale, salvo giustificato motivo.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, per alzata di mano. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione sociale e deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione.



8. Il Consiglio può avvalersi dell'opera di commissioni di lavoro e dell'attività di esperti, soci o non soci, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali. Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, i Rappresentanti Sindacali delle aziende associate, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione.
9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da uno o due membri del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della associazione, valuta sulla base della relazione degli organi delegati il generale andamento della gestione. Non possono essere delegate le attività di:
  - redazione del progetto di bilancio e la convocazione della relativa Assemblea;
  - acquisto o vendita di beni immobili e di altri diritti reali su immobili;
  - assunzione di obbligazioni eccedenti il valore di Euro 30.000,00 (trenta mila /00), ivi incluse le garanzie prestate a favore di terzi;
  - la convocazione dell'Assemblea straordinari.
10. Il Comitato Esecutivo, se costituito, riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche. Ciascun amministratore è tenuto ad agire in modo informato e può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative anche a singoli atti di gestione dell'associazione.

#### **Art. 14 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è così composto:
  - a) 6 (sei) consiglieri eletti dai lavoratori Associati al FIDA;
  - b) 2 (due) consiglieri designati dalle Imprese Associate;
  - c) 3 (tre) consiglieri designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie degli accordi di cui all'Art.1 comma 3. del presente Statuto.
2. Tutti i membri candidati scelti per essere eletti o nominati nel Consiglio di Amministrazione devono essere iscritti al FIDA, in regola con il versamento dei propri contributi.
3. Il Regolamento prevede modalità e termini per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle elezioni.
4. Risultano eletti i candidati consiglieri di cui al comma 1 lett. a) che ottengono il maggior numero di preferenze personali; in caso di parità verrà effettuato immediatamente un ballottaggio.
5. In mancanza di parziale designazione dei membri di cui al comma 1, lett. b) e c), il Consiglio di Amministrazione è comunque regolarmente costituito e può operare secondo le norme del presente Statuto.

#### **Art. 15 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.
2. I componenti eletti al Consiglio di Amministrazione a seguito delle elezioni di voto e i componenti di nomina, nella prima riunione convocata dal primo degli eletti con le modalità di cui all'Art.13 comma 4. del presente Statuto, eleggerà, a scrutinio segreto o per voto palese ed in modo individuale, il Presidente ed il Vice Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre:
  - a) sulla nomina del Presidente;
  - b) sull'organizzazione e la gestione del FIDA, delineando la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno;
  - c) sulla predisposizione, approvazione e modifica dei Regolamenti necessari per il buon andamento del FIDA;
  - d) sull'adeguamento e/o revisione del Tariffario-Nomenclatore.
  - e) sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
  - f) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva, anche al fine di garantire la necessaria liquidità dell'esercizio ordinario del Fondo atta a garantire i previsti rimborsi sanitari e le erogazioni socio-assistenziali agli Associati;

- g) sull'ammontare dei contributi, se non già definiti dalle fonti istitutive sindacali;
- h) sul tipo e ammontare delle prestazioni nonché sulle modalità della loro gestione, anche tramite la stipula di polizze assicurative collettive e convenzioni con istituti di cura;
- i) sul rendiconto esercizio finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j) sul rendiconto esercizio finanziario preventivo;
- k) su qualsiasi altro argomento riguardante il fondo che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

#### **Art. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Cura la gestione ordinaria del FIDA, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tiene i rapporti con le Organizzazioni Sindacali e le aziende Associate; svolge ogni altro compito previsto dal vigente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione utile.
3. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento fisico o di sua prolungata assenza.

#### **Art. 17 COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale è così composto:
  - a) 2 (due) Sindaci Effettivi, di cui uno nominato dai soci imprese e uno nominato dalle OO.SS;
  - b) 2 (due) Sindaci Supplenti, di cui uno nominato dai soci imprese e uno nominato dalle OO.SS;
  - c) 1 (uno) Presidente del Collegio, iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
2. Il Presidente del Collegio viene proposto dai componenti effettivi il Collegio Sindacale, nominati ai sensi del precedente comma di concerto con il Consiglio di Amministrazione: la nomina viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, che ne delibera il compenso. Gli altri membri del Collegio ricoprono l'incarico a titolo gratuito.
3. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano le norme previste in materia di s.p.a. dal vigente Codice Civile, in quanto applicabili.
4. Il Collegio Sindacale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
5. Il Collegio Sindacale:
  - a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
  - b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercita il controllo contabile;
  - d) presenta all'Assemblea la propria relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario consuntivo;
  - e) deve essere invitato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se costituito, del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, e dell'Assemblea;
  - f) può chiedere notizie agli amministratori su ogni singolo atto di gestione;
  - g) può compiere in ogni momento atti di ispezione e di controllo, sia individualmente che collegialmente.
6. Il Collegio Sindacale effettua il controllo periodico della sussistenza del denaro e dei valori mobiliari.
7. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Componente Effettivo del Collegio Sindacale, gli subentra il membro supplente della corrispondente categoria di nomina. Nel caso venisse a mancare il Presidente, il Collegio mantiene inalterati i suoi diritti e doveri fino alla prima Assemblea ordinaria utile per procedere alla nuova nomina.
8. Il Componente del Collegio Sindacale che, senza giustificato motivo, non assiste, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione potrà essere considerato decaduto dall'ufficio. In tal caso subentra il membro supplente della corrispondente categoria di nomina.

#### **Art. 18 SCIoglimento DEL FIDA**

1. Lo scioglimento del FIDA è deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione conseguente a specifici accordi sindacali tra le fonti istitutive. L'Assemblea nomina, dietro proposta ed indicazioni delle Fonti Istitutive, il liquidatore o i liquidatori, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.
2. Le fonti istitutive dovranno individuare le procedure operative che consentano l'utilizzo del patrimonio netto residuo, senza scopo di lucro ed esclusivamente con finalità assistenziali analoghe al FIDA, nell'ambito territoriale di operatività del Fondo. Parere in merito da parte delle autorità di controllo verrà espresso se previsto dalle leggi vigenti. In ogni caso è escluso ogni riparto di denaro o beni tra gli associati e/o le Fonti Istitutive.

#### **Art. 19 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Ogni controversia attinente al rapporto associativo tra i soci e il FIDA, tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o il FIDA, il rapporto tra organi del FIDA, con la sola eccezione di quelle controversie non compromettibili a norma di legge, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione da parte di un collegio arbitrale appositamente costituito, formato da 3 (tre) componenti: un rappresentante designato dal Fondo, un rappresentante designato dal ricorrente (iscritto o impresa) e un terzo rappresentante in funzione di Presidente designato di comune accordo dai primi due.
2. Il Collegio arbitrale deciderà in modo irritale, senza vincolo di formalità, con deliberazione assunta a maggioranza semplice.

#### **Art. 20 ONERI E VINCOLI SOPRAVVENUTI**

1. Nel caso in cui, durante la vigenza del Fondo, dovessero intervenire modifiche normative e/o di accordi collettivi nazionali, che impongano per gli Associati iscritti oneri aggiuntivi, riduzione delle prestazioni di copertura assicurate dal Fondo, compromettendo le finalità di scopo che hanno determinato la costituzione del FIDA fino a determinarne una sopravvenuta impossibilità finanziaria, il Consiglio di Amministrazione dovrà interpellare le FONTI ISTITUTIVE del Fondo e convocare l'Assemblea degli Associati.
2. Le FONTI ISTITUTIVE dovranno esprimere il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione;
3. Il Consiglio di Amministrazione recepisce la valutazione delle FONTI ISTITUTIVE e le conseguenti indicazioni e/o decisioni e ne dà informazione all'Assemblea;
4. Nel caso in cui le FONTI ISTITUTIVE ritengano opportune addivenire allo scioglimento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 13 e 15 del presente Statuto, convocherà l'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento del Fondo ai sensi del precedente Art.18 del presente Statuto.

#### **Art. 21 NORMA FINALE**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia di associazioni e di fondi sanitari integrativi.

Ravenna, 23 aprile 2014